

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHESSA, COVI, CARTA, CHIMENTI, DI LEMBO, LAURIA, AZZARETTI, MURMURA, TOTH, CORTESE, COVIELLO, SARTORI, SALERNO, GRASSI BERTAZZI e PULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1991

Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro Paese l'associazionismo sportivo ha caratterizzato un vero e proprio modello italiano dello sport, profondamente diverso da quelli presenti nel resto del mondo e tuttavia tale da conquistare e mantenere una prestigiosa posizione in campo internazionale.

Ciononostante le società ed associazioni sportive continuano ad operare tra mille difficoltà e, soprattutto, incertezze normative, che non contribuiscono certo alla tutela del patrimonio storico-culturale da esse rappresentato.

Da qui l'esigenza, da tutti sentita e da più parti riconosciuta (vedi, ad esempio, la Conferenza nazionale dello sport del 1982), che tali società ed associazioni, capillar-

mente diffuse su tutto il territorio nazionale, vengano messe veramente nella condizione di operare e che quindi venga dato loro il necessario sostegno in considerazione delle difficoltà, a volte insormontabili, che ogni giorno le dette società ed associazioni, specie quelle di più modeste dimensioni, ed i loro benemeriti dirigenti volontari affrontano nello svolgimento della loro attività.

Fra i detti provvedimenti hanno natura assolutamente prioritaria quelli diretti alla soluzione dei molteplici problemi tributari e, primo fra tutti, quello relativo agli adempimenti formali, che attualmente sono sicuramente eccessivi ed inadeguati alla potenzialità e capacità economica ed ammi-

nistrativa degli anzidetti organismi, di onerosa e difficile applicazione, di scarsa utilità, data l'assoluta mancanza di lucro da parte degli organismi medesimi, e, comunque, fonte di pesanti procedure contenziose per involontarie trasgressioni quasi sempre commesse nella più assoluta buona fede.

In tale ambito si collocano le disposizioni del presente disegno di legge, le quali sono dirette non già a concedere esenzioni fiscali, bensì a dettare nei riguardi dei soggetti sopra indicati una specifica disciplina idonea, da un lato, a semplificare gli adempimenti contabili e, dall'altro, ad assicurare, comunque, la determinazione degli imponibili fiscali (in relazione all'IRPEG ed all'IVA) esattamente proporzionati all'ammontare dei ricavi commerciali effettivamente conseguiti.

A tale fine l'integrazione legislativa che si propone è, appunto, diretta a semplificare gli adempimenti contabili delle società ed associazioni sportive dilettantistiche più modeste, considerando tali quanto meno quelle le cui entrate complessive, derivanti congiuntamente sia da attività commerciali (a tal riguardo va tenuto presente che costituisce attività commerciale ad ogni effetto anche quella relativa alla organizzazione di manifestazioni anche sportive con pagamento di biglietto) che da quote associative, contributi, eccetera, non superano annualmente i 200 milioni di lire.

Per non obbligare le predette società sportive dilettantistiche, non costituite in società di capitali, a tenere distinte scritture contabili a seconda dell'attività dalla quale derivano le proprie entrate, viene proposto, in sostanza, di estendere a favore delle società ed associazioni medesime le semplificazioni attualmente previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1985, n. 17, e dall'articolo 109, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistenti principalmente:

a) nella tenuta di un solo registro per l'annotazione giornaliera delle entrate a qualsiasi titolo conseguite, indicando distintamente quelle derivanti dall'esercizio di attività commerciali;

b) nella numerazione e conservazione dei documenti comprovanti i costi sostenuti;

c) nella determinazione dei costi deducibili e dell'IVA detraibile in base al rapporto tra le entrate imponibili e quelle non imponibili.

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte i proponenti raccomandano l'urgente approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le società ed associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che effettuano anche attività commerciali e che in un anno conseguono entrate di qualsiasi natura, compresi introiti non aventi natura commerciale, in misura non superiore a 200 milioni di lire sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura, fermi restando gli eventuali obblighi di emissione delle ricevute e degli scontrini fiscali, e devono annotare nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, l'ammontare globale giornaliero delle entrate stesse, distinte tra quelle imponibili e quelle non soggette al tributo, annotando altresì distintamente e separatamente per aliquota applicabile i corrispettivi soggetti all'imposta.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti e le importazioni è detraibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi soggetti alla stessa imposta e l'ammontare complessivo di tutte le entrate conseguite. Non si tiene conto dei corrispettivi soggetti al regime di cui all'articolo 74, quinto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, nè degli acquisti e delle importazioni afferenti i corrispettivi medesimi.

3. I soggetti indicati nel comma 1 debbono annotare distintamente nel registro di

cui al citato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare globale dei costi e degli oneri comunque sostenuti nella prima e nella seconda quindicina di ogni mese; nella determinazione del reddito d'impresa dei soggetti medesimi i detti costi ed oneri sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

4. Il regime semplificato di cui al presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare delle entrate indicate nel comma 1 non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio. Resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione annuale relativa al primo anno di ciascun triennio.

5. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di attività commerciali possono fruire per il primo anno del regime previsto dal presente articolo qualora ritengono di conseguire entrate non superiori a 200 milioni di lire.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.